

837/01
Tribunale di Venezia

ne 32/6

Sezione Lavoro

Il G.L. dr.ssa Paola Ferretti

Sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 29 aprile 2009 nel procedimento ex art. 28 L. 300/70 promosso da Sindacato dei Lavoratori Autoorganizzati Intercategoriale (S.L.A.I.) Co.Bas. in persona del coordinatore provinciale di Venezia contro ENI s.p.a.

RILEVA

La Organizzazione Sindacale ricorrente, organismo locale di associazione sindacale nazionale, ha agito in giudizio per far accettare come antisindacale la condotta di omessa effettuazione/versamento delle trattenute mensili a titolo di contributi sindacali volontari sulle competenze mensili del lavoratore Bego Gianluca in quanto idonea a porre il sindacato in posizione di debolezza.

Eni s.p.a. ha eccepito la carenza del requisito della nazionalità della OS ricorrente necessario per la legittimazione attiva ex art. 28 L. 300/70 risultando dallo statuto di SLAI CoBas trattarsi di associazione a carattere provinciale costituente un soggetto giuridico autonomo da SLAI CoBas nazionale e a nulla rilevando la autoproclamazione e autodefinizione quale *associazione nazionale con articolazioni periferiche*; ha eccepito altresì la inammissibilità del ricorso per non avere la associazione ricorrente natura di sindacato posto che essa, per proprio statuto, non contempla il perseguitamento degli interessi dei propri associati mediante la rappresentanza nella stipula di contratti collettivi; nel merito ha opposto la infondatezza della domanda rilevando di non avere alcun obbligo di effettuare la trattenuta della quota sindacale dalla retribuzione dei propri dipendenti in seguito alla abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 26 dello statuto ad opera del referendum del 1995 e non sussistendo nella specie alcun accordo con la organizzazione ricorrente in ordine all'obbligo di effettuare la trattenuta e il versamento di quote associative né alcuna cessione di quota della retribuzione – di cui a sentenza della Corte di Cassazione nr. 28269/05 – e comunque per effetto della entrata in vigore della L. 311/04 il cui art. 1 comma 137 ha esteso ai lavoratori del

settore privato la disciplina relativa ai limiti alla cessione di quota della retribuzione valevoli per il lavoro pubblico ai sensi del d.p.r. n. 180/50

OSSERVA

Sussiste la legittimazione attiva della OS ricorrente ai sensi dell'art. 28 della L. 300/70 dovendosi riconoscere il requisito della nazionalità di SLAI Cobas per il Sindacato di classe come emerge dallo statuto della OS nazionale nonché dalla effettiva operatività della stessa sul piano nazionale come descritta da parte ricorrente nell'allegato a verbale di udienza e non contestata da parte resistente; è poi appena il caso di evidenziare che il ricorrente Coordinamento Provinciale di Venezia dello SLAI-COBAS non è affatto, come sostiene parte resistente, una organizzazione autonoma rispetto allo SLAI-COBAS nazionale posto che l'art. 9 dello statuto della OS lo qualifica espressamente come organismo interno dell'associazione nazionale nonché come articolazione territoriale della stessa. Né maggior seguito può avere la tesi che non possa assegnarsi natura di sindacato alla associazione di lavoratori che non abbia tra le proprie finalità quella della negoziazione nella stipula di contratti collettivi atteso che nessuna norma dello Statuto dei Lavoratori prevede che la finalità contrattuale sia requisito essenziale del sindacato il quale ben può rappresentare i propri iscritti con le forme che ritenga più idonee per la difesa dei loro diritti.

Nel merito, la omessa trattenuta e versamento della quota associativa SLAI COBAS richiesta a ENI s.p.a. dal dipendente Gianluca Bego, da questi richiesta alla resistente, è senz'altro illegittima e costituisce condotta antisindacale censurabile ai sensi dell' art. 28 Statuto dei Lavoratori.

Ritiene al riguardo questo Giudicante che il pagamento dei contributi sindacali mediante cessione di parte della retribuzione è dovuto anche dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3.

Come noto, sul problema le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n. 28269 del 21.12.2005 componendo il contrasto tra le sentenze che avevano in precedenza ritenuto non utilizzabile l'istituto della cessione del credito per versare al sindacato le

quote associative (Cass. 1968/04; Cass. 10616/04), ed altre di segno opposto, favorevoli alla qualifica come condotta antisindacale del rifiuto di pagamento opposto dal datore di lavoro (Cass. 3917/04; 14032/04).

La SC osserva che l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione.

Viene così espressamente escluso che l'esito referendario abbia introdotto nell'ordinamento una regola nuova in base alla quale lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro.

Tale esclusione si fonda sull'essenza esclusivamente abrogativa dell'obbligo *ex lege* a carico del datore di lavoro.

Precisa la SC che l'esito referendario ha soppresso l'obbligo di collaborazione del datore di lavoro, ma consente di tutelare il diritto acquistato con altri strumenti dal sindacato, in assenza del consenso del datore di lavoro, quale attività sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Stat. Lav.

Dal referendum non deriva quindi affatto un inderogabile divieto di imporre al datore di lavoro, senza il suo consenso, di versare al sindacato quote della retribuzione: al contrario tale deduzione viene espressamente tacciata dalla SC come del tutto ingiustificata ed arbitraria.

In senso opposto la stessa SC chiarisce che l'istituto della cessione del credito deve ritenersi tuttora perfettamente utilizzabile per realizzare il pagamento della quota associativa al sindacato non ostandovi nè una supposta incompatibilità strutturale tra l'impossibilità di una revoca immediata senza il consenso del sindacato beneficiario (propria dell'istituto della cessione del credito, conformemente alla sua natura che la connota come una forma di alienazione di diritti) e la

revocabilità immediata dell'atto volontario di contribuzione sindacale obbligatoriamente discendente dal principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost., né il limite della non esigibilità di una modifica eccessivamente gravosa, che non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento.

Va inoltre rilevato che non si perviene a diversa conclusione neppure considerando la modifica legislativa introdotta dall'art. 1 comma 137 della L. 311/04 nella parte in cui estende ai lavoratori del settore privato la disciplina limitativa della cessione del quinto dello stipendio vigente per i lavoratori del settore pubblico come disciplinata dal d.p.r. n. 180/50. Infatti la novella non ha introdotto un divieto generale di effettuare la cessione del credito retributivo ma ha limitato la facoltà di cessione della retribuzione finalizzata alla estinzione di prestiti non contratti con istituti bancari istituzionali lasciando integra la facoltà di cessione di quota dello stipendio per la estinzione di debiti diversi dal prestito di denaro come si evince dal testo dell'art. 52 del d.p.r. 180/50 nel quale non vi è alcun riferimento al prestito di monetario diversamente da quanto avviene nel testo degli artt. 5,15 e 53 della stessa legge. Ne segue che i lavoratori ben possono utilizzare lo strumento della cessione della retribuzione per il pagamento della quota associativa sindacale

Ciò posto, nella ingiustificata omissione di ENI s.p.a. dell'obbligo di effettuare le trattenute sindacali a favore di SLAI CoBas Venezia va ravvisato un inadempimento imputabile all'azienda configurabile come comportamento antisindacale in quanto idoneo a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale.

L'effetto del rifiuto è, infatti, quello di privare il sindacato della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della propria attività.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 L. 300/70



dichiara antisindacale la condotta datoriale di omissione delle trattenute sindacali a favore di SLAI COBAS – Coordinamento Venezia e ordina alla società convenuta di rimuovere tale condotta effettuando le trattenute.

Le spese di procedimento, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, sono a carico della resistente.

Si comunichi.

VENEZIA, 3 maggio 2009

Il Giudice del Lavoro

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE B3
(Pasqua Blacose)

Pasqua Blacose

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

DEPOSITATO OGGI

- 6 MAG. 2009



IL CANCELLIERE B3
(Pasqua Blacose)

rec
6/5

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Copia del deposito dell'originale

Ven 19 MAG 2009

